




**COMUNE DI BUCCIANO
PROVINCIA DI BENEVENTO**

**FONDO REGIONALE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA
BANDO A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI IN CAMPANIA
ANNO 2026**



IL COMUNE DI BUCCIANO, in attuazione dell'Avviso regionale approvato con decreto dirigenziale Regione Campania n. 430 del 18/12/2025 (BURC n.91 del 29/12/2025) ed in conformità alle Linee Guida regionali per il Fondo di Emergenza Abitativa approvate con D.D. n. 429 del 17/12/2025 (BURC n.90 del 22/12/2025),

RENDE NOTO

che è indetto il presente bando pubblico a sportello (di validità annuale) per l'accesso al Fondo Regionale di Contrasto all'Emergenza Abitativa.

La presente procedura è esclusivamente dedicata all'erogazione di contributi economici a nuclei familiari in condizioni di emergenza o disagio abitativo, distinta dalle ordinarie graduatorie E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il Bando prevede l'attivazione di due misure a sostegno dei nuclei familiari residenti in Campania:

- MISURA 1 - contributo a sostegno dei nuclei familiari in condizione di grave e permanente disagio abitativo;
- MISURA 2 - contributo economico finalizzato a individuare una sistemazione abitativa temporanea ed immediata per i nuclei familiari in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l'alloggio privato o pubblico a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore

ART. 1 REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 il Comune verifica che, alla data di presentazione

della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

- b. residenza nel Comune di Bucciano;
- c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti la condizione di sovraffollamento come definita ai sensi del successivo art. 2 lett. c, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;
- d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi l'importo di euro 10.140,00;
- e. non siano assegnatari in via definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di grave disagio abitativo, determinata da una delle seguenti situazioni:

- a. abiti regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall'autorità pubblica competente;
- b. abiti in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, in presenza di un componente in condizione di disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, certificata da struttura pubblica;
- c. abiti in una condizione di sovraffollamento come definita nella seguente tabella:

Superficie catastale dell'alloggio escluse aree scoperte o, solo in caso di assenza del valore della superficie catastale in visura, numero di vani catastali	Numero di componenti del nucleo familiare
pari o inferiore a 21 mq o pari o inferiore a 1 vano catastale	2 o più persone
pari o inferiore a 32 mq o pari o inferiore a 1,5 vani catastali	3 o più persone
pari o inferiore a 42 mq o pari o inferiore a 2 vani catastali	4 o più persone
pari o inferiore a 53 mq o pari o inferiore a 2,5 vani catastali	5 o più persone
pari o inferiore a 63 mq o pari o inferiore a 3 vani catastali	6 o più persone

- d. abiti in un alloggio che debba essere rilasciato per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale;
- e. abiti in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di intimazione di sfratto con citazione per la convalida;
- f. sia iscritto nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora del Comune;
- g. sia ospite di strutture di accoglienza, al termine di specifici progetti personalizzati di

reinserimento e in fase di dimissione da tali strutture;

h. sia vittima di comprovati episodi di violenza domestica o di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù;

i. si trovi in ogni altra condizione di fragilità, vulnerabilità, rischio di emarginazione valutata dai servizi sociali territoriali o specialistici che determini una situazione di grave e permanente disagio abitativo.

3. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 è necessario, altresì, che il nucleo familiare sia in carico al servizio sociale o ai servizi socio-sanitari pubblici con uno specifico progetto condiviso volto al raggiungimento dell'autonomia. La presa in carico e l'adesione al progetto dovranno essere attestati dal servizio competente.

ART. 2 REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 2 il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b. residenza nel comune di Bucciano;

c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'articolo 6 del Regolamento regionale n. 11/2019, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;

d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi il limite di cui all'art. 17 comma 1 bis del Regolamento regionale n. 11/2019;

2. Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l'abitazione a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

ART. 3 (TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)

1. La procedura è a sportello e le istanze verranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione;

2. la procedura è aperta per l'intera annualità di riferimento: dalla data di pubblicazione del

presente Avviso al 31 dicembre 2026, salvo esaurimento delle risorse;

3. la domanda di accesso ai contributi di cui al presente Avviso può essere presentata:

- a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Bucchiano Via Paoli n.1;
- tramite pec all'indirizzo protocollo.bucchiano@asmepec.it. Indicando nell'oggetto "Richiesta di contributo Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa"

ARTICOLO 4 - ENTITA' E FINALITA' DEI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1

1 L' Importo massimo concedibile è pari a € 9.000,00;

2. I contributi sono destinati:

a. Fino a un massimo di € 3.000,00 a contribuire all'autonoma sistemazione o all'attenuazione del disagio abitativo;

b. Fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune;

c. Contribuire al pagamento fino all'80% del canone di locazione mensile relativo al nuovo contratto da sottoscrivere, fino a un massimo di 24 mensilità, nonché ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.

3. I contributi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma 1;

4. I contributi di cui al comma 2 lettera b) sono prorogabili per documentate esigenze, previa autorizzazione della Regione, in ogni caso nei limiti dell'importo concedibile.

ART. 5 (ENTITÀ E FINALITÀ DEI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2

1. Per la Misura 2 l'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 6.000,00.

2. I contributi sono destinati:

a. fino ad un massimo di € 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE non superi € 10.140,00;

b. fino a un massimo di € 2.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE superi € 10.140,00 e non sia superiore al limite di cui all'art. 2 comma 1 lett. d);

c. fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune.

3. I contributi di cui al comma 2 lettere a) e b) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma 1.

ARTICOLO 6 (MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO)

1. I contributi della Misura 1 di cui all'art. 4 comma 2 lettera c) possono essere erogati dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e, nel caso di sottoscrizione di un contratto per immobile diverso da quello precedentemente occupato, ad avvenuto rilascio dell'immobile; tali contributi sono erogati periodicamente previa attestazione della perdurante occupazione dell'alloggio e possono essere liquidati anche al proprietario, salva l'espressa contrarietà dell'inquilino.

2. Il contributi della Misura 1 di cui all'art. 4 comma 2 lettera b) e della Misura 2 di cui all'art. 5 comma 2 lettera b) sono erogati periodicamente a fronte della presentazione di idonea documentazione attestante la permanenza nella struttura/alloggio e possono essere liquidati direttamente al proprietario ovvero alla struttura individuata per l'ospitalità.

3. In caso di soggetti che occupano senza titolo edifici pubblici o privati, il contributo potrà essere erogato solo ad avvenuto rilascio dell'immobile.

4. Ai fini dell'erogazione diretta del contributo al proprietario dell'alloggio ovvero alla struttura individuata per l'ospitalità, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, è necessaria apposita dichiarazione

di volontà da parte del proprietario dell'immobile/responsabile della struttura, da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 7 (DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI)

Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, deve essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:

valido documento di riconoscimento;

attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità;

dichiarazione che attesta la presa in carico del nucleo familiare resa e sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Sociali interessati (solo per la Misura 1);

dichiarazione del proprietario dell'immobile/responsabile della struttura resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (solo nei casi di erogazione diretta ai sensi dell'art. 6 comma 4);

ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti da ciascuna Misura.

ART. 8 (CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI)

I contributi previsti per le Misure 1 e 2 non sono cumulabili con:

a) i contributi per l'autonoma sistemazione erogati ai sensi dell'art. 9-sexies del Decreto Legge 11 giugno 2024, n. 76 o di analoghe disposizioni normative;

b) i contributi di cui al Fondo inquilini morosi incolpevoli, salvo che siano decorsi almeno 3 anni dall'erogazione del precedente contributo;

I contributi della Misura 1 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 4 comma 1.

I contributi della Misura 2 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 5 comma 1.

I contributi di cui alla Misura 2 sono cumulabili con i contributi di cui alla Misura 1 fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile per la Misura 1, ai sensi dell'art. 4 comma 1.

In caso di erogazione di contributi di importo pari complessivamente all'importo massimo concedibile per la Misura 1 ai sensi dell'art. 4 comma 1, non è possibile riconoscere ulteriori contributi per la Misura 1 e per la Misura 2 salvo che siano decorsi almeno 3 anni.

ART.9 (OBBLIGHI DEL COMUNE)

Considerata la natura emergenziale della misura, il Comune si impegna ad istruire con la massima tempestività e secondo l'ordine cronologico di presentazione tutte le istanze. Ad esito positivo delle singole istruttorie, il Comune trasmette il provvedimento di ammissione al contributo, richiedendo la liquidazione delle somme alla Regione Campania, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

A motivo di ciò, il presente Avviso non comporta alcun vincolo per il Comune di Bucciano essendo l'intervento subordinato all'effettiva erogazione delle risorse da parte della Regione Campania.

ART. 10 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni, la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Federica Lerro, istruttore dell'ufficio servizi sociali.

ART.11 (INFORMAZIONI)

Tutte le informazioni relative al presente Avviso saranno fornite dall'ufficio Servizi Sociali del Comune di Bucciano, sito in via Paoli n.1, telefonicamente al seguente recapito: 0823/712742;

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali raccolti in sede di domanda e durante l'istruttoria saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente procedimento, secondo la normativa vigente in materia di privacy

(Regolamento UE 679/2016 - GDPR, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). Titolare del trattamento è il Comune di Bucciano. I dati potranno essere comunicati alla Regione Campania e ad altri enti pubblici competenti per l'erogazione dei contributi e i relativi controlli.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, ecc.). Informativa privacy dettagliata è allegata al modulo di domanda.

Il Responsabile del Settore
Claudia Filomena Iollo

Documento di Consultazione